

istituzioni e la legalità dovrebbero ottenere gli opportuni riconoscimenti, che sarebbe opportuno che il Ministero dell'interno assumesse a proprio carico gli oneri della difesa degli addetti all'ordine pubblico nei confronti dei quali fosse in corso un procedimento giudiziario, anche in considerazione dello sforzo quotidiano dagli stessi profuso a tutela della civile convivenza —:

quali iniziative intenda adottare per garantire la più ampia tutela delle forze dell'ordine, anche attraverso riconoscimenti adeguati al loro impegno. (4-01127)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta immediata:

MARIO PEPE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in questi anni il reclutamento dei professori universitari è avvenuto ad avviso dell'interrogante nella più completa irregolarità sotto lo sguardo indifferente dei governi;

in conseguenza di ciò molti ricercatori valorosi sono stati discriminati ed allontanati dalla carriera accademica, trasferendosi all'estero, dove si sono resi protagonisti di importanti ricerche;

la legge n. 370 del 1999, approvata nella scorsa legislatura, all'articolo 8, comma 7, sancisce un'ulteriore discriminazione nei confronti di cittadini italiani che, pur avendo la stessa posizione accademica e gli stessi titoli, non hanno potuto accedere ai giudizi di idoneità solo per questione di tempo, in quanto è intervenuto nel corso dei lavori delle commissioni esaminatrici l'intervento preclusivo della giustizia amministrativa;

tale comma 7, oltre a legittimare i giudizi di chi è riuscito ad accedere al concorso, contiene per gli stessi soggetti

anche la legittimazione dell'accesso al concorso, pre-requisito di legittimità indispensabile per dichiarare legittima l'idoneità ottenuta; non è concepibile infatti una illegittimità dell'accesso ed una legittimità dell'idoneità ottenuta in seguito all'accesso illegittimo; i due eventi — quello dell'accesso al concorso e del successivo conseguimento del giudizio — sono strettamente interdipendenti ed uniti per quanto riguarda sia il carattere di consequenzialità sia per quanto riguarda il carattere della legittimità;

quali iniziative intenda assumere il Ministro alla luce della legge e della sua più equa interpretazione ed applicazione per sottoporre ai giudizi di idoneità i tecnici laureati con tre anni di attività didattica e scientifica esclusi dai giudizi di idoneità in base al decreto del Murst del 21 maggio 1992, in modo da dare la possibilità anche a loro, come ai più fortunati colleghi, di fruire degli aspetti favorevoli della legge n. 370 del 1999, articolo 8, comma 7, risolvendo, attraverso la verifica concorsuale, una situazione di esclusione dall'accesso al concorso, di fatto ingiusta. (3-00353)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli interventi previsti nella prossima legge finanziaria per il 2002 nel settore della scuola determineranno, anche a detta dei sindacati della categoria, un peggioramento della qualità dell'offerta formativa nonché delle condizioni lavorative degli insegnanti;

è anche previsto un aumento dell'orario di lavoro cosiddetto frontale degli insegnanti che non tiene conto del fatto che l'attività di insegnamento si esplica e si estende già ben oltre l'orario ufficiale di lavoro intervenendo, di fatto, per via legislativa in una materia regolata esclusivamente dal Ccnl;

inoltre, le proposte avanzate dal ministero prevedono il divieto di nominare supplenti esterni fino a 30 giorni di assenza di un insegnante, e la sostituzione avverrà da parte di colleghi membri interni «liberi» in quelle ore, indipendentemente dalla materia insegnata;

un'altra norma esclude il ricorso a personale specializzato per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare determinando, di fatto, il taglio di numerosi posti di lavoro;

le reazioni nel mondo della scuola sono state immediate: uno sciopero è stato attuato già la scorsa settimana e manifestazioni e iniziative sono state indette da tutte le organizzazioni della categoria —:

se non ritenga di intervenire affinché gli interventi governativi siano indirizzati alla valorizzazione di un settore così delicato e importante come quello dell'educazione e della formazione e se non ritenga di dover lasciare alla contrattazione tra le parti sociali qualsiasi modifica riguardante il contratto di lavoro degli insegnanti accogliendo e sostenendo, invece, le loro richieste comprese quelle economiche. (3-00354)

GRILLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

anche per quest'anno accademico si riproporrà la questione degli accessi ai corsi universitari a numero programmato;

la legge n. 264 del 2 agosto 1999 ha regolarizzato le posizioni degli studenti universitari fino al 31 marzo 1999 —:

se non ritenga, al fine di evitare una nuova ondata di contenziosi contro i provvedimenti di esclusione, di adottare le opportune iniziative per gli iscritti all'anno accademico 2001/2002 e per sanare le situazioni in essere relative agli anni precedenti. (3-00355)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VII Commissione:

GRIGNAFFINI, CAPITELLI, CHIAROMONTE e SASSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha riformato le Accademie e i Conservatori di Musica e gli Istituti di Alta Formazione Musicale;

dal 1° gennaio 2001, la competenza di questo comparto è stata trasferita all'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e che tuttora risulta assegnata al Ministero dell'istruzione, università e ricerca — Alta formazione Artistica e Musicale, con prospettive di investimento e valorizzazione di tutto il comparto;

nel mese di agosto 2001 è stata avanzata al Governo la richiesta di dare seguito alle giuste aspettative di tutto il personale, docente e non docente, precario e di ruolo, per giungere alla stabilizzazione del maggior numero possibile di soggetti con la conseguente revisione degli organici e degli accantonamenti, già previsti quando la competenza di gestione era del Ministero della pubblica istruzione;

il Governo, al momento della richiesta, nel mese di agosto, aveva condiviso le ragioni dei richiedenti;

fino a pochi giorni or sono, il Governo ha assicurato agli interessati — anche a seguito delle pressanti richieste delle organizzazioni sindacali — che il decreto relativo agli organici di questo comparto, per l'anno accademico 2001/2002 era in via di perfezionamento e che la percentuale di accantonamento avrebbe inciso sui contratti a tempo indeterminato nella misura del 3 per cento anziché del 10 per cento;

nell'ottica della migliore e più efficace utilizzazione delle risorse relativamente alle dotazioni organiche del perso-

nale non docente, sarebbe stata riformulata l'entità e una nuova distribuzione delle risorse professionali nei diversi profili, in modo tale da consentire alle istituzioni coinvolte una maggiore efficacia nella gestione dell'avvio della riforma —:

a che punto siano le procedure di regolarizzazione dei decreti legislativi relativi agli organici del personale docente e non docente, alla quota dei contratti a tempo indeterminato e determinato che dovranno essere stipulati entro il prossimo 1° novembre 2001, data di inizio del nuovo anno accademico. (5-00312)

ANGELA NAPOLI e BUTTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stati posti i principi di una generale riforma dell'Accademia di belle arti, dei Conservatori di musica e degli altri istituti che operano nel campo artistico musicale;

la riforma si propone di conferire a detti istituti compiti di « alta formazione », in virtù dei quali essi si collocano in posizione di contiguità rispetto agli atenei, pur restandone rigorosamente distinti, e mantenendo una loro originaria natura e fisionomia;

il comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 prevede che il Ministro dell'università disciplini i vari aspetti della materia attraverso l'emanazione di appositi regolamenti;

le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato alla fine dello scorso mese di luglio hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 »;

il citato regolamento prevede l'attribuzione di autonomi poteri statutari e normativi per tutte le istituzioni interessate alle riforme e, pertanto, è estrema-

mente importante per l'attuazione dei principi che dovranno regolamentare il futuro ordinamento del settore;

il citato regolamento non è stato fino ad oggi riportato al Consiglio dei ministri —:

quali siano i motivi che allo stato attuale non hanno ancora reso attuativo il provvedimento in questione. (5-00313)

GAMBALE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 luglio 2001 il Governo rispondeva in Commissione ad una interrogazione presentata dall'interrogante in riferimento a corsi polivalenti per gli insegnanti di sostegno, attivati dall'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli;

in particolare il Governo dichiarava di aver svolto un'ispezione da cui emergeva la mancanza dei fabbisogni richiesti dall'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 1998 e di aver presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Campania che aveva annullato la nota congiunta Murst-Mpi del 24 aprile 2001 e di fatto anche l'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 1998;

a fine settembre il Consiglio di Stato ha pronunciato sentenza di conferma delle ragioni espresse dal Tar Campania, in seguito alla quale l'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa ha attivato i corsi polivalenti, precedentemente annullati;

la sentenza del Consiglio di Stato sembrerebbe superare sia il requisito dell'esistenza del fabbisogno formativo in ogni provincia, sia i vincoli temporali disposti dall'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 1998 e dalla nota congiunta Musrt-Mpi del 24 aprile 2001;

sarebbe necessaria, in seguito alle recenti immissioni in ruolo e al continuo *turn-over* degli insegnanti di sostegno in

altre graduatorie, una ricognizione sul livello nazionale per verificare l'esistenza di fabbisogno formativo di altri insegnanti di sostegno per i prossimi anni —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare e nello specifico se i titoli rilasciati alla fine dei corsi polivalenti organizzati dall'Istituto Suor Orsola Benincasa saranno ritenuti validi ai fini della immissione nelle graduatorie per l'insegnamento di sostegno in classi con alunni portatori di *handicap* e conseguentemente risulti possibile per altri atenei bandire nuovi corsi polivalenti. (5-00314)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, disciplina l'attribuzione delle competenze agli enti locali per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

il primo comma del citato articolo, alla lettera *b*), indica la competenza della provincia per gli edifici da destinarsi a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;

l'articolo 4 della legge citata, al comma 1, prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti per la concessione agli enti territoriali competenti di mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento;

lo stesso articolo, ai commi successivi, prevede una programmazione a procedure di attuazione e finanziamento degli interventi a totale carico dello Stato;

in pratica accade che, in forza del principio di autonomia custodito gelosamente dai singoli istituti, i presidi attivino corsi del tutto avulsi dalla programmazione regionale, rivolgendosi quindi all'ente locale territoriale affinché sopperisca a tutte le esigenze che si vengono a creare o che si ritiene che potranno crearsi;

nel contempo, in altri istituti vi sono aule che restano del tutto inutilizzate;

l'Ente provincia — che ovviamente non può (e non intende) entrare nel merito degli orientamenti didattici e delle relative scelte, è costretta ad assumersi oneri per centinaia e centinaia di milioni per far fronte alla segnalata necessità di aule, quando in altri istituti vi sono aule assolutamente inutilizzate;

spesso l'impossibilità di utilizzo di altre aule dipende esclusivamente dalla immotivata mancanza di gradimento dei presidi, sicché per tali banalissime ragioni le province debbono distrarre dai fini istituzionali più significativi ingenti risorse, con sostanziale spreco di denaro pubblico;

è evidente che il positivo concetto di « autonomia » non può dilatarsi sino a divenire sostanziale irresponsabilità o comunque indifferenza rispetto al razionale utilizzo delle strutture in collaborazione fra diversi istituti;

è conseguentemente evidente che la provincia non può essere considerata come semplice ente pagatore a piè di lista, non essendole consentito di interloquire sulle scelte e sulle decisioni dei capi d'istituto —:

se non ritenga di dover adottare le opportune iniziative ai fini di un'interpretazione più congrua della portata dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per favorire da parte dei capi d'istituto, scelte che, nella fase dell'esecuzione e della realizzazione, si basino anche sulla collaborazione e sull'interscambio delle strutture scolastiche esistenti, evitandosi in tal modo l'irritante e pigro accollo di ogni tipo di spesa all'ente provincia. (4-01122)

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 508 del 1999 si sono posti i principi di una generale riforma dell'Accademia di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Con tale riforma i suddetti vengono a configurarsi come Istituti di alta cultura e in tal modo l'Italia si avvicina a standard più congrui con l'attuale scenario europeo;

nella seduta del 3 agosto 2001, la VII Commissione della Camera (Cultura) ha approvato lo schema del primo regolamento, quello fondamentale, che definisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle Accademie e dei Conservatori, dando finalmente il via ad un processo di crescita e differenziazione dei suddetti Istituti. La stessa riforma, in virtù dell'articolo 2, conferisce compiti di « alta formazione » e specializzazione artistica e musicale, a tali istituti, collocandoli in una posizione di pari dignità rispetto agli Atenei;

il suddetto regolamento, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge e posto anche in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, attribuisce a queste « istituzioni di alta cultura » il diritto di darsi ordinamenti autonomi »;

il Consiglio di Stato in data 26 febbraio 2001 aveva, del resto, richiesto precisazioni al Ministro, sollecitando « un piano dell'intero sistema dell'attuazione della Riforma », e inoltre indicazioni circa i regolamenti da emanare, la loro successione temporale, gli specifici principi e criteri direttivi sui quali ciascuno schema dovrà essere principalmente basato;

il Governo aveva quindi predisposto tale piano impegnandosi formalmente in Commissione ad emanare i 5 regolamenti attuativi del comma 7 dell'articolo 2. Ricordando che, secondo il parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione ar-

tistica e musicale (Cnam) dovrebbe essere consentito alle Accademie ed ai Conservatori l'esercizio del potere statutario prima della relativa trasformazione, tali istituti, pur apprezzando la disponibilità e le intenzioni espresse dal Governo, sono vivamente preoccupati per il complicato iter attuativo, irto di ostacoli che spesso configgono con lo spirito e la lettera della legge di riforma;

tale situazione di stasi, infatti, compromette lo sviluppo delle Istituzioni di alta cultura, nonché nuoce ai nostri studenti, impossibilitati all'acquisizione di quei titoli paritari e spendibili in Europa, previsti dalla legge 508 del 1999, diversamente dai loro colleghi europei —:

quali misure intenda adottare per predisporre, conseguentemente con gli impegni assunti, in un arco di tempo ristretto, gli schemi di regolamento attuativi della legge 508 del 1999 colmando il vuoto normativo che penalizza l'autonomia e l'attività stessa degli Istituti interessati.
(4-01123)

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in riferimento all'accelerazione impressa al varo della riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici universitari, approvata dal Governo nella XIII legislatura, articolati in due distinti livelli (laurea triennale e laurea specialistica biennale) disposti in sequenza e quindi necessariamente fortemente interconnessi, di cui viene confermato l'inizio dall'anno accademico 2001-2002;

il ministro interrogato ha dichiarato alla 7^a Commissione (Pubblica istituzione) del Senato in data 25 settembre 2001 che è in atto una « ricognizione sull'opportunità di confermare o meno la riforma universitaria basata sul cosiddetto 3+2 » e che nel campo delle facoltà umanistiche ritiene « realistico » prevedere « un sistema

flessibile in cui convivano a regime due distinti percorsi» (il sistema vigente e il sistema cosiddetto del 3+2) —:

a quale punto sia la definizione delle iniziative anche di natura normativa volta a dare tempestiva attuazione alle suddette dichiarazioni;

se il ministro interrogato non ritenga più opportuno procedere a sospendere l'esecutività del decreto ministeriale 509 del 1999 che prevede l'introduzione del nuovo sistema del 3+2, tenuto conto delle forti perplessità manifestate dai rappresentanti degli studenti, dei docenti di tutti gli Atenei italiani nonché di tutte le organizzazioni sindacali di categoria in relazione ai rischi di dequalificazione delle professionalità dei laureati e ai pericoli di una riforma in controtendenza rispetto agli ordinamenti degli altri paesi europei;

se non ritenga opportuno, prima che siano abrogati corsi di studio così a lungo e positivamente sperimentati, effettuare tempestivamente una ricognizione degli ordinamenti didattici vigenti nei paesi dell'Unione europea al fine di verificare, in modo inequivocabile, la divergenza del modello 3+2 rispetto ai modelli in atto in sede europea, divergenza che ostacolerebbe irrimediabilmente la prevista armonizzazione che dovrà effettuarsi entro il 2010;

quali siano i motivi per cui si ritiene opportuno, con l'abolizione dei precedenti corsi di studio quadriennali o quinquennali, dare inizio alle immatricolazioni al primo anno del primo segmento (laurea di primo livello), non tenendo conto della mancata definizione dei percorsi di laurea specialistica. Ciò infatti presuppone negli utenti una scelta a scatola chiusa nei confronti del proprio percorso di studio, di cui essi ignorano i possibili esiti sia sul piano culturale sia sul piano professionale;

se non si ritenga opportuno prolungare di un anno la sperimentazione dei nuovi percorsi triennali sperimentazione già in atto in alcune università e attuata in parallelo con i tradizionali corsi quadriennali e quinquennali, con il fine di com-

pletare il quadro dell'offerta didattica, definendo i percorsi di laurea specialistica, e fornendo così agli utenti la garanzia della massima trasparenza sul proprio destino professionale;

se non ritenga opportuno attivare, per l'anno accademico 2001-2002, le lauree triennali solo a titolo sperimentale, mantenendo contemporaneamente i corsi vigenti, al fine di consentire agli studenti una scelta consapevole, garantita da una ampia informazione, la quale potrebbe offrire al ministro un valido test di riferimento in ordine al mantenimento o meno della riforma nell'interesse degli studenti e delle loro famiglie e della stessa società civile. (4-01128)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

XI Commissione:

CAMPA e DI TEODORO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in seguito alla grave situazione nel settore del trasporto aereo che si è venuta a determinare dopo gli accadimenti dell'11 settembre, Alitalia ha presentato un *contingency plan* finalizzato ad ammortizzare gli effetti del calo drastico di volume nel traffico aereo;

tale piano prevede tagli di rotte aeree, messa a terra di velivoli della flotta e possibili forti riduzioni di personale sia di terra che viaggiante;

nonostante le garanzie date da Alitalia alla regione Lombardia, alla provincia e al comune di Milano, l'*hub* di Malpensa rischia di essere duramente colpito da questa contrazione dell'impegno di Alitalia;

ciò nonostante, la Lombardia da sola contribuisce per il 20 per cento al prodotto interno lordo, per il 30 per cento